



Comune di Lostallo

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO
SULLE ELEZIONI E VOTAZIONI**



Indice

REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI E VOTAZIONI DEL COMUNE DI LOSTALLO.....	3
<i>Art. 1</i> <i>Diritto di voto ed eleggibilità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2</i> <i>Catalogo elettorale.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3</i> <i>Ufficio elettorale</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4</i> <i>Compiti dell'ufficio elettorale</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5</i> <i>Votazioni</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6</i> <i>Elezioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7</i> <i>Date per le elezioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8</i> <i>Presentazione dei candidati</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9</i> <i>Liste.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10</i> <i>Elezione del Sindaco</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11</i> <i>Sistema per le elezioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12</i> <i>Apertura delle elezioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13</i> <i>Rappresentante.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14</i> <i>Consegna delle liste</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15</i> <i>Nomine tacite.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16</i> <i>Durata della carica.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 17</i> <i>Entrata in carica</i>	<i>5</i>
<i>Art. 18</i> <i>Dimissioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 19</i> <i>Elezioni complementari.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 20</i> <i>Disposizioni finali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 21</i> <i>Entrata in vigore</i>	<i>6</i>

Regolamento sulle elezioni e votazioni del comune di Lostallo

Art. 1 Diritto di voto ed eleggibilità

Il diritto di voto e di eleggibilità spetta ai cittadini svizzeri di ambo i sessi in grado di esercitare i diritti civili e che abbiano compiuto i diciotto anni.

In affari comunali hanno il diritto di voto:¹

le cittadine e i cittadini svizzeri che hanno il domicilio nel Comune.

Il domicilio ha inizio il giorno nel quale è depositato l'atto di origine.

Art. 2 Catalogo elettorale

La Cancelleria comunale è responsabile del catalogo elettorale. L'autorità di sorveglianza è il Municipio. Il catalogo elettorale deve essere continuamente aggiornato sulla scorta del controllo abitanti e del registro delle famiglie.

Il catalogo elettorale può essere consultato in ogni momento dagli aventi diritto di voto.

Prima di un'elezione o votazione vanno fatte le iscrizioni o radiazioni fino a cinque giorni prima dell'inizio della votazione.

Se il responsabile del catalogo nega un'iscrizione, si può presentare opposizione scritta al Municipio fino al martedì precedente la votazione.

Il Municipio decide senz'indugio l'opposizione.

La decisione del Municipio può essere impugnata presso il Governo cantonale entro tre giorni dalla comunicazione.

Art. 3 Ufficio elettorale

Per ogni elezione o votazione il Municipio costituisce un ufficio elettorale composto da un delegato municipale, che funge da presidente, dal segretario o dal suo sostituto e da uno scrutatore.

Il Municipio può designare degli scrutatori che collaborano con l'ufficio elettorale. Per le elezioni può essere designato quale scrutatore il primo proponente di ogni lista.

Art. 4 Compiti dell'ufficio elettorale

L'Ufficio elettorale:

- cura il buon andamento delle votazioni e delle elezioni
- controlla a mano del catalogo elettorale che abbia ad esercitare il diritto di voto solo chi vi è iscritto
- dichiara l'apertura e la chiusura delle operazioni di voto
- redige il protocollo dello scrutinio

Art. 5 Votazioni

Tutte le votazioni comunali avvengono secondo l'art. 41 del Regolamento comunale del 21 agosto 1992 ed in base alle disposizioni cantonali e federali.

¹ Decisione dell'Assemblea comunale del 17 marzo 2004

Art. 6 Elezioni

Tutte le elezioni comunali avvengono per urna e secondo gli art. N. 37-40 del Regolamento comunale del 21 agosto 1992.

Art. 7 Date per le elezioni

Le elezioni hanno luogo secondo il seguente scadenziario:

- a) la seconda domenica di novembre
 - per le elezioni del Municipio
- b) la quarta domenica di novembre
 - per l'elezione del Sindaco
 - per l'elezione della Commissione della gestione e revisione
 - per l'elezione del Consiglio scolastico

Art. 8 Presentazione dei candidati

Per l'elezione del Municipio, del Sindaco, della Commissione della gestione e revisione e del Consiglio scolastico, ogni cittadino avente diritto di voto in materia comunale può presentare una lista.

Le persone da eleggere devono essere designate in modo da evitare confusioni con altre persone (cognome, nome e data di nascita).

Un candidato può figurare su una sola lista per il medesimo consesso.

Se un candidato figura più di una volta il suo nome è stralciato da tutte le liste.

Ogni candidato è obbligato ad accettare la carica per la quale è stato eletto.

Art. 9 Liste

Le liste sono da allestire sui formulari ufficiali rilasciati dalla Cancelleria comunale e devono essere firmate da almeno tre elettori proponenti.

I candidati non possono firmare la lista quali proponenti. I candidati sono tenuti a convalidare la loro candidatura apponendovi la propria firma sulla lista.

Un proponente non può firmare più di una lista con il medesimo consesso ne può ritirare la propria firma dopo la presentazione della stessa.

Se un proponente firma più liste, la firma verrà annullata su tutte le liste.

Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi a disposizione e nessun nome potrà figurare più di una volta sulla stessa lista.

Se una lista contiene un numero di nomi superiore a quello delle persone da eleggersi, gli ultimi nomi verranno cancellati partendo dal basso verso l'alto.

Art. 10 Elezione del Sindaco

Il Sindaco viene scelto fra i municipali eletti con il medesimo sistema definito dall'art. 11. Nel caso non venisse presentata una candidatura per la nomina del Sindaco, lo stesso sarà scelto in votazione popolare tra i cinque municipali.

Art. 11 Sistema per le elezioni

L'elezione avviene a maggioranza relativa, vale a dire che risulteranno eletti quei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voto decide la sorte.

Art. 12 Apertura delle elezioni

Le elezioni devono essere indette entro il 15 di ottobre.

Art. 13 Rappresentante

Rappresentante di un gruppo sarà ritenuto il primo proponente di una lista.

Art. 14 Consegna delle liste

Le liste devono essere consegnate alla Cancelleria comunale al più tardi entro il 31 di ottobre.

Art. 15 Nomine tacite

Se nel complesso le liste presentate non contengono un numero di candidati superiori a quello da eleggersi, Il Municipio dichiara la nomina tacita mediante avviso agli albi pubblici.

Art. 16 Durata della carica

Il Municipio, il Sindaco, la Commissione della gestione e revisione ed il Consiglio scolastico, sono nominati per un periodo di carica di tre anni.

Art. 17 Entrata in carica

L'entrata in carica è così stabilita:

- 1. gennaio - Il Municipio
- 1. luglio - la Commissione della gestione e di revisione
- 1. luglio - il Consiglio scolastico

Art. 18 Dimissioni

Ogni eletto è obbligato a restare in carica fino alla fine del suo mandato. La rinuncia alla carica conferita è possibile solo in seguito a cambiamento di domicilio o incapacità di esercitare il mandato per ragioni di salute o di lavoro.

Art. 19 Elezioni complementari

Nel caso che un membro del Municipio, della Commissione della gestione e revisione o del Consiglio scolastico lascia la sua carica per i motivi di cui all'art. 18 del presente regolamento, dovranno essere indette, in mancanza di subentranti e se il periodo rimanente di carica è superiore ai tre mesi, delle elezioni complementari.

Art. 20 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato il Regolamento comunale del 21 agosto 1992 e le disposizioni cantonali in materia di votazioni ed elezioni.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Approvato dall'Assemblea comunale del : 19 maggio 1995

1) Approvato dall'Assemblea comunale del 17 marzo 2004

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M. Valsecchi